



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

- | | | |
|--------|---------------------------|------------------|
| 1. dr. | Piero Francesco De Pietro | Presidente |
| 2. dr. | Flora Scelza | Consigliere rel. |
| 3. dr. | Maristella Agostinacchio | Consigliere |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'udienza del 22-11-2018 la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 1178/2014 r. g. sezione lavoro, vertente

tra

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Itala De Benedictis e dall'Avv. Luca Cuzzupoli, e con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli, via G. Ferraris n. 4

Appellante

E

GIORDANO ANTONIETTA, ARNO GIUSEPPINA, ARNO ASSUNTA, ARNO SILVANA, ARNO LINDA, quali eredi di ARNO ENZO (22-3-49/18-11-2006) - contumaci

Appellati

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 51 del 9-1-2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di appello depositato il 1-4-2014 l'INPS impugnava la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del Lavoro, aveva rigettato l'opposizione proposta dall'INPS avverso la procedura esecutiva iniziata con pignoramento presso terzi effettuato in data 13-6-2011 ad istanza degli eredi di Arno Enzo indicati in epigrafe.

Affermava l'Istituto che la procedura esecutiva traeva origine dalla sentenza n. 7135/2010 con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva riconosciuto in favore di Arno Enzo il diritto alla pensione di inabilità ex l. 222/84 dal 1-9-2005 fino al 18-11-2006, data del decesso. Sosteneva che la condanna fosse generica e non suscettibile di essere portata ad esecuzione in quanto nella



sentenza non erano contenuti elementi utili per la quantificazione del dovuto. Infatti, a differenza delle prestazioni assistenziali, che sono definite dalla legge in misura fissa, per la determinazione dell'importo delle prestazioni ex l. 222/84, è necessario conoscere vari dati, tra cui il montante contributivo dell'assicurato.

Deduceva poi che erroneamente il Tribunale non aveva neanche riconosciuto l'estinzione per "compensazione impropria" del credito riconosciuto in sentenza, per essere stato il de cuius percettore di assegno ordinario di invalidità ex l. 222/84, dello stesso importo della pensione, e incompatibile con questa.

Concludeva chiedendo alla Corte adita di accogliere l'opposizione e dichiarare illegittima la procedura esecutiva.

Non si costituivano gli appellati, malgrado la rituale notifica dell'atto di impugnazione.

All'udienza di discussione la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.

La sentenza che ha riconosciuto il diritto di Arno Enzo alla pensione ordinaria di inabilità si limita ad accertare l'esistenza in capo allo stesso del requisito contributivo e di quello assicurativo, ma non presenta alcun elemento utile al fine del calcolo della prestazione previdenziale. Nessun riferimento infatti è stato fatto, nella predetta sentenza, al montante contributivo posseduto dal de cuius, ad una eventuale retribuzione, né ad eventuali prestazioni previdenziali incompatibili dallo stesso percepite. Dalla documentazione prodotta in atti dall'Istituto previdenziale si evince infatti che Arno Enzo percepiva l'assegno ordinario di invalidità, che è prestazione incompatibile con la pensione.

La Corte di Cassazione in proposito ha affermato: *"La sentenza con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto dell'assicurato ad ottenere la pensione di anzianità e abbia condannato l'ente previdenziale al pagamento dei relativi ratei "nei modi e nella misura di legge" oppure "con la decorrenza di legge", senza precisare in termini monetari l'ammontare del credito complessivo già scaduto o quello dei singoli ratei già maturati, deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo qualora la misura della prestazione spettante all'interessato, non suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nella medesima sentenza, debba essere effettuata per mezzo dell'ulteriore intervento di un giudice diverso, che proceda, previa applicazione delle norme di legge che regolano la materia, all'acquisizione dei dati riguardanti sia la retribuzione percepita dall'assicurato, sia il periodo di contribuzione assicurativa"*; così Cass. Sez. L, Sentenza n. 16259 del 29/10/2003.



Ed ancora: *“La sentenza con la quale il giudice abbia dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere la pensione d'invalidità e abbia condannato l'ente previdenziale al pagamento dei relativi ratei e delle differenze dovute a titolo di integrazione al minimo del trattamento pensionistico, senza precisare in termini monetari l'ammontare di tali differenze, deve essere definita generica e non costituisce valido titolo esecutivo, in quanto la misura della prestazione spettante all'interessato non è suscettibile di quantificazione mediante semplici operazioni aritmetiche eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nella medesima sentenza o mediante il mero richiamo ai criteri di legge, ma necessita dell'ulteriore intervento di un giudice diverso”*; così Cass. Sez. L, Sentenza n. 14374 del 14/07/2016.

Deve quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliersi l'opposizione proposta dall'INPS.

La diversa qualità delle parti consiglia la compensazione delle spese processuali relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

- a) accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione proposta dall'INPS innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- b) compensa tra le parti le spese del doppio grado.

Così deciso in Napoli il 22-11-2018

Il Consigliere estensore

Dott. Flora Scelza

Il Presidente

Dott. Piero Francesco De Pietro

